

## DMZ AGGIORNA N. 213 DEL 29 NOVEMBRE 2023

### FORNITORE COMUNITARIO COME PROCEDERE SE NON SI RICEVE LA FATTURA

Nel DMZ Aggiorna di oggi si tratterà il tema iniziato ieri, relativo agli adempimenti fiscali da seguire per acquisti di beni e servizi da fornitore comunitario, in particolare su come si deve procedere qualora non si riceva la fattura dal fornitore stesso.

Qualora si verificasse il mancato ricevimento di una fattura di acquisto da parte di un fornitore comunitario l'acquirente nazionale dovrà applicare la norma che stabilisce che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, egli dovrà provvedere a regolarizzare l'operazione emettendo, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, un'autofattura che sarà poi inviata al SDI, utilizzando la causale documento:

“TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture -

La norma stabilisce anche che tale autofattura dovrà essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Sarà poi onere dell'acquirente nazionale versare l'IVA che si è originata dall'autofattura emessa per regolarizzare l'omessa fatturazione da parte del fornitore comunitario.

Analoga operazione va effettuata altresì nel caso in cui un cessionario/committente nazionale abbia ricevuto una fattura irregolare o indicante un corrispettivo inferiore a quello pattuito col fornitore comunitario. Come nel caso precedente, si dovrà quindi emettere autofattura e inviarla al SDI, sempre utilizzando la causale “TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” e successivamente versare l'IVA che si è originata dall'operazione.

All'acquirente nazionale che non provvede, entro i termini previsti, a regolarizzare o a integrare la fattura del fornitore comunitario, viene applicata una sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA evasa, con un importo minimo di € 250,00.

È data comunque la possibilità di procedere al versamento dell'IVA anche tardivamente attraverso lo strumento del ravvedimento operoso, salvo che la sanzione amministrativa non sia ancora stata notificata da parte degli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

Lo Studio resta a completa disposizione.